



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 124-1/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ANGELO MARZONA (C.F. MRZNGI67A23L195G), su domanda dello stesso debitore, assistito dall'avv. Gaetano Barbato del Foro di Santa Maria Capua Vetere, domiciliatario;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente a Osoppo (Udine);

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) l'istante è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza dell'istante da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di € 150.502,86, il ricorrente è proprietario della metà parte indivisa di un immobile adibito ad uso abitativo sito ad Enemonzo



(Udine), del valore di mercato complessivo di circa € 90.000,00, gravato da ipoteca a garanzia del mutuo acceso per l'acquisto, immobile nel quale risiedono l'ex coniuge e la figlia minore, non è proprietario di beni mobili registrati o altri beni mobili di valore, dispone di buoni dematerializzati per € 15.000,00, percepisce una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mesi, di € 2.400,00 circa, con la quale deve far fronte a spese di mantenimento dichiarate in € 1.445,00 mensili (comprehensive dell'assegno di mantenimento per la figlia minore e del canone di locazione dell'abitazione);

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott.ssa Barbara Donda, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, ad ogni buon conto, che l'attuale disciplina della liquidazione controllata affida al liquidatore, con l'art. 272 CCII, il compito di completare la ricostruzione dell'attivo e il dovere di esperire le azioni recuperatorie e revocatorie a tutela dei creditori, ex art. 274 CCII;

rilevato, in particolare, che il gestore della crisi ha verificato, sulla scorta delle dichiarazioni del debitore, che quest'ultimo, unitamente ai familiari, ha alienato all'inizio del 2023 la quota di sua proprietà di un immobile sito in Verzegnis (Udine), ricavandone il prezzo di € 50.000,00, impiegato per € 35.000,00 nel pagamento di spese legali, restituzione di prestiti a parenti e amici, circostanze che dovranno essere attentamente valutate dal liquidatore ai fini dell'esperimento delle citate azioni;

rilevato, ancora, che la cooperazione del debitore al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, costituisce presupposto per ottenere, in seguito, l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, come previsto dall'art. 280 CCII;



rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ANGELO MARZONA (C.F. MRZNGL67A23L195G), residente a Osoppo (Udine), in Via Rivoli n. 41;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Barbara Donda (DNDBBR75E55L483), con studio a Tavagnacco in via Udine n. 26/A;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore; autorizza il debitore ad utilizzare le due autovetture a lui intestate nelle more della predisposizione del programma di liquidazione e della sua approvazione da parte del giudice delegato;

-ordina la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente a peso degli immobili dei quali il debitore è comproprietario;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 11 gennaio 2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

